


DPCM

3 novembre 2020



INTRODUZIONE

Il DPCM del 3 novembre 2020 ha introdotto ulteriori restrizioni che troveranno applicazione nelle Regioni da **“scenario di tipo 4” (Zona Rossa) o “scenario di tipo 3” (Zona Arancione) e con un livello di rischio “alto”**.

Tali Regioni sono state individuate con Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, la quale produrrà effetti dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come previsto dal nuovo DPCM. Per quanto risulta da tale ordinanza, al momento non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, gli effetti di tali restrizioni specifiche saranno prodotti **dal 6 novembre 2020**

SUDDIVISIONE REGIONI

ZONA ROSSA:

- Lombardia
- Piemonte
- Calabria
- Valle d'Aosta

ZONA ARANCIONE:

- Puglia
- Sicilia

NOVITÀ PER LA ZONA ROSSA

In particolare, per le Regioni da “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (Zona Rossa), tra le principali novità meritano di essere segnalate:

- a) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 al DPCM, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. **Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;**
- b) la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona**, diverse da quelle individuate nell'allegato 24
- c) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione**, salva quella con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22, con asporto e ad esclusione delle mense, del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
- d) il divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio**, nonché all'interno del medesimo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

NOVITÀ PER LA ZONA ARANCIONE

Per le Regioni da "scenario di tipo 3" (Zona arancione) e con un livello di rischio "alto", tra le principali novità meritano di essere segnalate:

- a) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, salva quella con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22, con asporto e ad esclusione delle mense, del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
- b) **il divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- c) **il divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza**, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

MONITORAGGIO

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verificherà il permanere dei presupposti di "scenario" e "livello di rischio" e provvederà con ordinanza **all'aggiornamento dell'elenco delle Regioni interessate**, fermo restando che la **permanenza per 14 giorni in un "livello di rischio" o "scenario"** inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporterà la nuova classificazione.

Le ordinanze del Ministro della salute saranno **efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre 2020**.

Sono inoltre confermate dall'ultimo DPCM, a livello nazionale, alcune **novità apportate dal precedente DPCM del 24 ottobre 2020**, tra cui la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, nonché quella di convegni, congressi e altri eventi salvo che siano svolti con modalità a distanza.